



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14. 09. 2001
C(2001)2162

DA NON PUBBLICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14. 09. 2001

recante approvazione del programma operativo "Trasporti" che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia.

CCI N° 1999 IT 16 PO 005

(il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.09.2001

recante approvazione del programma operativo "Trasporti" che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni interessate dall'obiettivo n. I in Italia.

CCI N° 1999 IT 16 PO 005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei programmi operativi;
- (2) in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dagli Stati membri in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie e adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del suddetto regolamento;
- (3) il governo italiano ha presentato alla Commissione, in data 16 marzo 2000, un progetto di programma operativo multiregionale "Trasporti", considerato ricevibile nell'ambito dell'obiettivo I ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999; il progetto di programma operativo comprende gli elementi di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari del programma, un piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e l'importo dei fondi privati stimato dallo Stato membro;

¹ GUL 161 del 26.6.1999, pag. 1.

- (4) ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la data del 1° gennaio 2000 costituisce la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese a titolo del programma operativo; conformemente all'articolo 30 del suddetto regolamento, è opportuno fissare il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese;
- (5) il programma operativo è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato;
- (6) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;
- (7) il contributo della Comunità disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono definite in euro; la ripartizione annuale deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili; conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il contributo della Comunità è già stato oggetto di un'indicizzazione pari al 2% annuo. Tale partecipazione potrà essere rivista a metà percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere conto sia dell'evoluzione effettiva dei prezzi, sia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, ed all'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma operativo "Trasporti" per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il programma operativo contiene i seguenti elementi:

- a) gli assi prioritari del programma, la loro coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione ex ante dell'impatto atteso e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali del Mezzogiorno d'Italia;

gli assi prioritari sono i seguenti:

- I Sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno,*
- II Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali,*
- III Sviluppo delle infrastrutture nodali,*

IV Assistenza tecnica;

- b) una descrizione sintetica delle misure previste, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità con le regole in materia di aiuti di Stato;
 - c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili o equivalenti e l'importo di quelli privati stimato dallo Stato membro; il contributo totale dei Fondi previsti annualmente per il programma operativo è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;
 - d) le disposizioni di attuazione del programma riguardanti la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, il ruolo del comitato di sorveglianza, la definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari, nonché la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo.
2. Il piano finanziario indicativo fissa il costo totale degli assi prioritari selezionati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, ad un importo di 4.280,548 milioni di euro per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo dei contributi dei Fondi strutturali ad un importo di 1.801,313 milioni di euro.

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne deriva è pari a 2.479,235 milioni di euro per il settore pubblico.

Articolo 3

1. Il contributo totale dei Fondi strutturali concesso a titolo del presente programma operativo ammonta a 1.801,313 milioni di euro.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi ai diversi assi prioritari che fanno parte del programma operativo sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione.

2. A titolo indicativo, la ripartizione previsionale iniziale tra i Fondi strutturali del contributo comunitario totale disponibile è la seguente:

FESR	1.801,313	milioni di euro
------	-----------	-----------------

Articolo 4

La data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è il 1° gennaio 2000. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2008. Tale data è prorogata al 30 aprile 2009 per le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell'articolo 9, punto l) del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14. 09. 2001

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

